



Sentenza 73/2024
Repertorio 81/2024
Liquidazione
Controllata 6/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio	Presidente
Fabio Miccio	Giudice
Francesco Cottone	Giudice Relatore

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 103-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto

NEI CONFRONTI DI
SANTE FELLI (C.F. FLLSNT62C19H501T)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 23.01.2024;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **ritenuto** che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, comma 2 e dall'art.270, comma 5, c.c.i., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **ritenuto** sussistente una situazione di sovraindebitamento così come descritta dall'art.2, comma 1, lett. c) c.c.i. (in quanto le risorse dichiarate e verificate dall'OCC come disponibili appaiono palesemente insufficienti a garantire il regolare pagamento dei debiti contratti in un ragionevole lasso di tempo);



- **verificato** che l'OCC ed il debitore hanno dichiarato che non sono pendenti altre procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.

considerato

- che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso la circostanza che il debitore abbia inopinatamente dichiarato di voler "mettere a disposizione" dei creditori la sola somma di €350,00 al mese per la durata di 36 mesi atteso che l'art.268 c.c.i., indica tassativamente i beni non compresi nella liquidazione e spetta, al giudice delegato determinare (ai sensi del 4° comma, lett. b) della citata norma) la quota parte dei crediti alimentari e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, da destinare al mantenimento del debitore e della famiglia;
- che, peraltro, è onere del liquidatore ex art.272 completare l'inventario dei beni e redigere un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del giudice in guisa che le indicazioni fornite dal debitore nella fase introduttiva del procedimento assumono rilievo ai soli fini della verifica dei presupposti di cui all'art.280 c.c.i.;
- che, ai sensi dell'art.275 c.c.i., il compenso del liquidatore deve essere liquidato dal giudice delegato all'esito della procedura e previa approvazione del rendiconto in guisa che la somma indicata come spettante all'OCC può essere ritenuta valida ai soli fini dell'accantonamento delle somme necessaria a soddisfare le prededuzioni di cui all'art.277, comma 2, c.c.i. che, poiché l'art.269 c.c.i. stabilisce che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza di un OCC (la cui attività è essenziale ed in sostituibile in ragione di quanto previsto dall'art.269, 2° comma) le eventuali spese sostenute per la difesa tecnica non possono essere considerate funzionali alla presentazione del ricorso e, pertanto, concorrono con gli altri crediti ammessi al passivo;
- che non è possibile stabilire, sin da ora, un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata (tematica che verrà trattata nel corso dell'eventuale e successiva procedura di esdebitazione) atteso che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto quasi esclusivamente dalla componente reddituale non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni, la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282, co. 1, CCII (in questi termini, cfr. Trib. Monza, 13/03/2023 – Trib. Terni 17/07/2023);
- che l'OCC, ha individuato come gestore della crisi il dott. Alfonso Lanfranconi iscritto all'albo dei dott.ri commerciali di Milano ed ivi esercente la professionali (presso il proprio studio in Viale Vittorio Veneto, n.4), in guisa che non risulta garantito il collegamento territoriale tra il Tribunale competente e il domicilio del gestore della crisi implicitamente richiamato dall'art.270, comma 2, lett.b) e che, pertanto, ricorrono i presupposti per non confermarne la nomina quale liquidatore dell'OCC Associazione ADR – Segretariato Sociale di Roma;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P.g.m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI



SANTE FELLI (C.F. FLLSNT62C19H501T)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore la dott.ssa Valentina Sarnari (OCC Ordine Dott.ri Commercialisti di Roma)
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;
- n) **rimette**, al giudice delegato le determinazioni di cui all'art.268, 4° comma, lett.b) c.c.i.i.



Così deciso nella camera di consiglio del 07/02/2024.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Angela Coluccio

